



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

CODICE DEGLI USI CIVICI E DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE

Pietro Federico

con la collaborazione di Maria Luisa Messeri

**COMMENTATO CON GIURISPRUDENZA
CIRCOLARI MINISTERIALI
LEGGI STATALI E REGIONALI**



E D I T O R E

re, a giudizio della commissione provinciale, un inceppamento rilevante di questi lavori.

Art. 37. Nel corso della procedura di divisione e regolazione l'esercizio dei diritti viene impedito od alterato solo in quanto l'autorità allo scopo di agevolare il passaggio nelle nuove forme del possesso fondiario abbia preso misure provvisorie.

Astraendo da questa eventualità l'esercizio dei diritti rimane inalterato durante questa procedura e non vengono inceppati per la procedura di divisione e di regolazione atti esecutivi in base a sentenze giudiziali passate in giudicato od a convenzioni giudiziali.

(Omissis)

10. LOMBARDIA E VENETO

10.1. Decreto 23 dicembre 1803, anno secondo Disposizioni sui debiti dei Comuni e loro attività⁽¹⁾

Art. I. Tutti i debiti legittimamente contratti dai Comuni incumbono ai medesimi.

Art. II. Sono ad essi conservati tutti i beni ed altre attività loro competenti.

Art. III. Pei debiti legittimamente contratti dai Comuni per cause indipendenti da somministrazioni militari fatte posteriormente al 1° maggio 1796, ove siano liquidati a norma degli articoli 4 e 6 della Legge 21 settembre anno I, 1802, è in facoltà de' loro Creditori escuterli nelle vie regolari pel pagamento coi mezzi espressi nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 133 della Legge 24 luglio anno I, 1802. Tale escussione per ora non ha luogo riguardo ai debiti contratti dai Comuni per cui ai medesimi può competere il rimborso verso la Nazione.

Art. IV. Ove tali mezzi non bastino, possono i Comuni esser escussi sulle loro proprietà ed altre attività obbligate pei detti debiti.

Art. V. Sono eccettuati dall'escussione i pascoli, i boschi e gli edificj di proprietà de' Comuni, in quanto siano necessarj agli usi de' medesimi e de' loro abitanti. Questa necessità è conosciuta e determinata dal Governo, sentito eziandio il creditore.

Art. VI. I Comuni che non possono soddisfare i loro debiti coi mezzi espressi negli

(1) Divenuto legge della Repubblica lo stesso giorno, con il numero d'ordine 97.

articoli 3 e 4 sono obbligati sopra istanza del creditore previamente autorizzata dal Governo, a supplirvi con un'imposta addizionale sull'estimo. L'autorizzazione del Governo non può oltrepassare i quattro denari annui per ogni scudo d'estimo.

Art. VII. Qualora per circostanze non prevedute al tempo del contratto debito, o per altri motivi, divenisse, soverchiamente gravoso ai Comuni il pagamento dei loro debiti coi mezzi espressi negli articoli antecedenti, può il Governo sopra loro istanza accordare una dilazione al pagamento suddetto in tutto o in parte, combinando coi riguardi verso i Comuni, quelli dovuti ai loro creditori ed interessati.

Art. VIII. Qualora un debito sia stato contratto da un Comune, che ora si trova diviso in due, o più Comuni, o sia aggregato in tutto o in parte ad altri Comuni, il pagamento del debito, coi mezzi portati dalla presente Legge, incombe al territorio che al tempo del contratto debito componeva il Comune debitore. La stessa compartecipazione ha luogo per le attività.

Art. IX. Il disposto nella presente Legge ha luogo anche rapporto ai debiti de' Comuni verso la Nazione. Quanto però ai debiti per capitali infruttiferi e per annualità arretrate a tutto l'anno 1803, ha luogo a favor de' Comuni la compensazione coi loro crediti liquidi verso la Nazione, esclusi quelli che avessero acquistato da altri. Ove i crediti de' Comuni non fossero liquidati, ma pendesse liquidazione dietro alla regolare loro insinuazione, è sospesa alla Nazione l'esazione dei propri crediti nella quantità corrispondente alla somma insinuata sino all'effettiva liquidazione. Fatta la detta liquidazione, ha luogo la compensazione sino alla concorrente quantità della somma liquidata.

10.2. Decreto 25 luglio 1806, n. 147
Norme sui beni comunali incolti

Art. I. I beni comunali incolti saranno dati in affitto o a livello perpetuo coll'esperimento all'asta e coi metodi prescritti dai veglianti Regolamenti.

Art. II. Prima di procedere a tali affitti o livelli, dovrà separarsi tanta parte di terreno quanta basti al pascolo de' bestiami esistenti nel rispettivo Comune.

Art. III. Il Ministro dell'interno del Nostro Regno d'Italia è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

CODICE DEGLI USI CIVICI E DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE

Pietro Federico

con la collaborazione di Maria Luisa Messeri

**COMMENTATO CON GIURISPRUDENZA
CIRCOLARI MINISTERIALI
LEGGI STATALI E REGIONALI**



EDITORE

10.3. Decreto 25 novembre 1806, n. 225

Sul modo di terminare le quistioni vertenti fra gli antichi e nuovi Originarj dei Comuni degli Stati ex-Veneti

Viste le Leggi venete 28 aprile 1674 e 7 settembre 1764;
viste le Leggi del Regno 24 luglio 1802 e 23 dicembre 1803;
visto il Decreto Reale 8 giugno 1805 relativo all'amministrazione comunale;
sentito il Consiglio di Stato;

Considerando che, atteso il nuovo sistema di organizzazione ed amministrazione comunale adottato dalle Leggi del Regno, si rende necessario di prescrivere le norme di terminare le questioni da tanto tempo vertenti fra gli antichi e nuovi Originarj dei Comuni ex-Veneti che erano regolati dalle Leggi 1674 e 1764;

Considerando che tali norme devono combinare colle massime generali del nuovo sistema i riguardi dovuti ai diritti speciali competenti agli antichi Originarj dipendentemente dalle dette Leggi Venete;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta erano in amministrazione dei così detti corpi degli antichi Originarj, ora cessati, si ritengono, ed ove non fossero, si richiamano tutti in amministrazione delle municipalità dei rispettivi Comuni, e le rendite di detti beni dal primo gennaio prossimo avvenire sono applicate, come le altre rendite dei Comuni, in contrapposizione delle spese comunali, salvo quanto viene disposto nei seguenti articoli, e ferma la responsabilità dei Comuni per qualunque effetto che fosse poi riconosciuto di giustizia.

Art. 2. È riservata agli antichi Originarj dei rispettivi Comuni la facoltà di provare quali dei detti beni siano stati acquistati da antiche originarie persone col loro proprio danaro.

Art. 3. Non possono considerarsi acquistati col proprio danaro da antiche originarie persone quei beni che fossero acquistati con altri beni dati in permuta o dati in pagamento di credito, qualora non consti che i beni dati in permuta, o i crediti fossero acquistati o contratti col proprio danaro da antiche originarie persone.

Art. 4. Il danaro non può considerarsi proprio delle antiche originarie persone, quando non consti che sia proceduto o da tasse imposte sui soli antichi Originarj, o da sopravvanzi di rendite del Comune che fossero state legalmente ripartibili tra le antiche originarie persone a proprio individuale beneficio.

Art. 5. I beni che, a norma degli articoli 2, 3 e 4, o in forza di giudicati inappellabili o di legittime transazioni anteriori al presente Decreto, fossero riconosciuti dipendenti da acquisti fatti col proprio danaro da antiche originarie persone, se so-

no stati acquistati da esse in società consorziale o privata per sé, e discendenti o eredi e successori loro, tali beni, qualora non consti di legittimo titolo, per cui siano in seguito passati in proprietà del Comune, saranno restituiti agli antichi Originarj per esserne divisa tra loro la proprietà colla stessa norma con la quale ne godevano le rendite, giusta le leggi e legittime consuetudini vigenti durante il Governo Veneto.

Art. 6. Se poi tali beni sono stati acquistati bensì da antiche originarie persone col proprio danaro, ma pel Comune od uomini del medesimo, tali beni resteranno in proprietà del Comune per cui furono acquistati; ma il Comune sarà debitore verso gli antichi Originarj del capitale sborsato per detti acquisti, detratto però dalla somma totale l'importare de' debiti proprj degli antichi Originarj che sussistessero sopra i beni medesimi.

Questo capitale sarà diviso tra gli antichi Originarj con la stessa norma indicata nell'articolo antecedente: il Comune pagherà loro l'interesse del cinque per cento sino allo sborso del capitale, da farsi in termine congruo, da stabilirsi dal Governo a norma delle circostanze.

Art. 7. Tutte le questioni tra gli antichi Originarj e i loro Comuni pendenti, o che potessero insorgere in tutti i Comuni ex-Veneti, ch'erano regolati con dette Leggi, 1674 e 1764 tanto sul riconoscimento dei beni, quanto sopra i relativi effetti di giustizia, sono dichiarate questioni di pubblica amministrazione e saranno decise colle norme prescritte nel presente Decreto.

Art. 8. Gli antichi Originarj come consorti di lite, potranno presentare le loro domande coi relativi titoli e documenti alla Prefettura rispettiva nel termine di sei mesi, spirato il quale non saranno più ammesse.

Art. 9. I Consigli di Prefettura pronunciano sulle domande che saranno prodotte in concorso delle Municipalità rispettive coll'intervento di un Deputato da eleggersi dagli estimati non Originarj, e sentito nelle sue conclusioni il Regio Procuratore presso la Corte di giustizia del dipartimento, salvo l'appello avanti il Consiglio di Stato, a norma dell'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

Art. 10. Quanto ai beni ch'erano in separata amministrazione dei così detti corpi degli antichi Originarj, quando cessò il Governo Veneto, e che dopo furono alienati o divisi tra gl'individui originarj in pretesa proprietà privata, fermo interinalmente l'attuale possesso, dovranno aver luogo, dopo il previo riconoscimento, se veramente fossero acquistati da antiche originarie persone col proprio danaro, i successivi effetti che fossero rispettivamente di giustizia a norma degli articoli precedenti.

Le domande però dovranno essere presentate alla Prefettura dalle Municipalità rispettive, e dal Deputato degli estimati non originarj, e dovranno essere chiamati anche gli acquirenti pel loro interesse sul punto della legittimità dell'alienazione; salva poi ogni altra ragione dei medesimi avanti i Tribunali competenti.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, e il Ministro dell'interno, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel *Bollettino delle Leggi*.

10.4. Decreto 4 agosto 1807, n. 128

Sui modi di estinguere le passività dei Comuni colle attività che si possono impiegare a tale uso

Art. 1. I podestà e i sindaci de' Comuni presentano ai rispettivi consigli comunali, nella prima loro convocazione ordinaria, il quadro dei debiti comunali producenti interesse, e propongono ai medesimi i mezzi più convenienti per estinguerli.

Art. 2. Fra i mezzi da impiegarsi a tal fine sono a preferenza proposti coll'ordine seguente:

- 1) La distrazione delle case e dei fabbricati che non sono necessari all'uso dei Comuni;
- 2) L'esazione de' capitali fruttanti eguali o minor interesse delle passività da estinguersi quando il termine del loro pagamento sia già scaduto o vicino a scadere;
- 3) La vendita de' censi attivi;
- 4) La alienazione degli altri fondi stabili, eccettuati i boschi e pascoli nella parte che convenisse conservare ai bisogni dei comunisti, giusta il disposto dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1803 e dell'art. 2 del Decreto del 25 luglio 1806, relativo alla concessione a livello dei beni comunali incolti.

Art. 3. I consigli comunali scelgono coll'ordine sopra indicato quelle vendite di effetti e quelle esazioni di capitale, che riconoscono necessarie all'estinzione degli accennati debiti, e meno dannose ai Comuni: determinano lo spazio di tempo entro cui debbano eseguirsi gli opportuni atti, e si conformano, quanto al modo di consumarli, alle disposizioni portate dai veglianti regolamenti, e specialmente dall'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

Art. 4. I Prefetti o Viceprefetti sorvegliano attentamente per riconoscere i fondamenti delle risoluzioni dei predetti consigli, e ne informano il Ministro dell'interno, qualora risultino contrarie alle proposizioni della Municipalità.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, e il Ministro dell'interno, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel *Bollettino delle Leggi*.

10.4. Decreto 4 agosto 1807, n. 128

Sui modi di estinguere le passività dei Comuni colle attività che si possono impiegare a tale uso

Art. 1. I podestà e i sindaci de' Comuni presentano ai rispettivi consigli comunali, nella prima loro convocazione ordinaria, il quadro dei debiti comunali producenti interesse, e propongono ai medesimi i mezzi più convenienti per estinguerli.

Art. 2. Fra i mezzi da impiegarsi a tal fine sono a preferenza proposti coll'ordine seguente:

- 1) La distrazione delle case e dei fabbricati che non sono necessari all'uso dei Comuni;
- 2) L'esazione de' capitali fruttanti eguali o minor interesse delle passività da estinguersi quando il termine del loro pagamento sia già scaduto o vicino a scadere;
- 3) La vendita de' censi attivi;
- 4) La alienazione degli altri fondi stabili, eccettuati i boschi e pascoli nella parte che convenisse conservare ai bisogni dei comuni, giusta il disposto dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1803 e dell'art. 2 del Decreto del 25 luglio 1806, relativo alla concessione a livello dei beni comunali incolti.

Art. 3. I consigli comunali scelgono coll'ordine sopra indicato quelle vendite di effetti e quelle esazioni di capitale, che riconoscono necessarie all'estinzione degli accennati debiti, e meno dannose ai Comuni: determinano lo spazio di tempo entro cui debbano eseguirsi gli opportuni atti, e si conformano, quanto al modo di consumarli, alle disposizioni portate dai veglianti regolamenti, e specialmente dall'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

Art. 4. I Prefetti o Viceprefetti sorvegliano attentamente per riconoscere i fondamenti delle risoluzioni dei predetti consigli, e ne informano il Ministro dell'interno, qualora risultino contrarie alle proposizioni della Municipalità.

Art. 5. Il Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel *Bollettino delle Leggi*.

10.5. **Decreto 20 novembre 1810, n. 258**
Disposizioni sulle bonificazioni dei terreni paludosi e vallivi⁽²⁾

TITOLO I — *Della bonificazione dei terreni paludosi e vallivi*

Art. 1. La proprietà delle paludi è sottoposta a regole particolari. Il governo ordina le bonificazioni che giudica utili o necessarie.

Art. 2. Le bonificazioni, sia per asciugamento, sia per colmata, si eseguono dallo stato o dai proprietarj o da speciali intraprenditori che ne ottengono il permesso dal governo.

Art. 3. Riguardo alle bonificazioni che interessano i proprietarj, se essi si determinano spontaneamente ad intraprenderle, ne presentano all'approvazione del governo il piano di esecuzione; in caso diverso vien loro rimesso l'ordine di doverle eseguire entro un determinato tempo, e si comunica loro il relativo piano di esecuzione.

Art. 4. Quelli tra i proprietarj che non credessero del loro interesse di intraprendere i relativi lavori, ne fanno la dichiarazione entro tre mesi dall'epoca dell'ordine ricevuto.

Art. 5. I possessori della maggior parte del terreno da bonificarsi possono, col mezzo della direzione d'acque e strade, obbligare i dissenzienti a concorrere alla rispettiva quota di spesa, o a vendere il fondo o a cederlo agl'interessati, mediante l'indennizzazione di diritto. La preponderanza degl'interessati è determinata dalla superficie del possesso, ed in caso di parità di superficie, dal numero delle persone interessate.

Art. 6. Allorché una palude appartenga ad un solo proprietario, ovvero allorché tutti i proprietarj sieno d'accordo, la concessione della bonificazione sarà sempre loro accordata, purché si sottopongano ad eseguirla nell'intervallo di tempo stabilito, e conformemente ai piani adottati dal governo.

(2) Vedi DLgt. 9 agosto 1861, relativo all'affrancazione dell'onere del vagantivo dei fondi bonificati.

Art. 35. Se in qualche località vi fosse luogo ad autorizzare delle eccezioni al prescritto dagli articoli 32 e 33, i prefetti, sulla rappresentanza de' Comuni, provocheranno dal Ministro delle finanze una speciale decisione.

(Omissis)

10.7. Notificazione governativa 10 luglio 1839, n. 29
Disposizioni relative all'alienazione dei beni comunali in generale ed, in particolare, dei beni comunali incolti

Imperiale Regio Governo di Milano

NOTIFICAZIONE

S.M.I.R.A. con sovrana risoluzione 16 aprile corrente anno si è degnata di ordinare intorno all'*alienazione dei beni comunali* in generale, ed in particolare quanto ai *beni comunali incolti* nel Regno lombardo-veneto quanto segue:

Art. 1. La vendita di tutti i beni comunali in genere senz'altro può essere approvata dalle autorità, premesse le regolari pratiche giusta le vigenti norme e prescrizioni riescendo ciò di vantaggio alla coltivazione dei terreni ed all'amministrazione comunale. L'alienazione deve però seguire ogni e qual volta che si tratta dell'adempimento di obblighi contratti dalle comuni.

Art. 2. Tutti i terreni comunali *incolti* dovranno in fatti alienarsi con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere.

Art. 3. S.M.I.R. volendo usare un tratto di speciale grazia si degna di rinunciare a qualunque diritto di diretto dominio che fosse per spettarle sopra fondi dell'accennato genere nelle Province venete, e ciò a favore delle Comuni interessate, a fine di allontanare ogni ostacolo che si potesse elevare contro l'ordinata vendita di essi beni, e di lasciare pieno campo alla maggiore e migliore coltivazione dei medesimi ed al loro sviluppo.

Art. 4. Le servitù di cui fossero affetti i beni comunali devono passare al pari dell'imposta prediale *pro rata* a carico dei nuovi acquirenti.

Art. 5. L'alienazione può avere luogo contro il pagamento del prezzo in danaro contante od a livello, avuto sempre debito riguardo ai rapporti legali esistenti, e secondo che la natura dello stabile lo richiede, o quanto che le comuni, con regolare approvazione delle autorità, lo trovano più consigliabile e vantaggioso. Simili beni possono essere acquistati da chiunque sotto l'osservanza delle vigenti norme. Là dove i Comuni giusta le *circostanze locali* e giusta i *rapporti legali* lo riconosceranno conveniente può anche aver luogo un riparto di tali beni fra i *comunisti a testa col trasferimento della piena o dell'enfiteutica proprietà*, e ciò al caso cogli *occorrenti ragguagli interni*. Come appartenente al Comune viene considerato chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo.

Art. 6. Resta in vigore la Legge 25 novembre 1806 concernente i così detti *antichi originarij*, e sono abolite tutte le prescrizioni che esistessero in opposizione a tale ordine di cose.

Art. 7. Le autorità competenti dovranno secondo la rispettiva loro sfera di attribuzioni approvare e dirigere la vendita dei beni comunali, e *promuoverla in ogni modo a vantaggio del Comune e della coltivazione* dei beni in genere. Tali autorità sono poi in ispecie obbligate ad effettuare colla maggiore possibile sollecitudine, premesse le occorrenti regolari pratiche, la alienazione dei terreni incolti.

Art. 8. Rimane ferma la stabilita via di reclamo in affari di simil genere.

Questa veneratissima sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio della eccelsa cancelleria aulica 6 maggio prossimo passato, n. 12806-1475 e pei corrispondenti effetti.

10.8. Circolare governativa 26 agosto 1840, n. 29661-5048
Alle imperiali regie delegazioni provinciali

Essendo state abbassate dall'eccelsa aulica cancelleria alcune dichiarazioni in punto all'alienazione dei beni comunali ed alla divisione loro nel Regno lombardo-veneto, dipendentemente dall'esecuzione di quanto prescrive la venerata sovrana risoluzione 16 aprile 1839, il Governo stima opportuno di comunicarle a cotesta regia delegazione provinciale per conveniente sua norma ed intelligenza nella pratica ese-

Art. 4. Le servitù di cui fossero affetti i beni comunali devono passare al pari dell'imposta prediale *pro rata* a carico dei nuovi acquirenti.

Art. 5. L'alienazione può avere luogo contro il pagamento del prezzo in danaro contante od a livello, avuto sempre debito riguardo ai rapporti legali esistenti, e secondo che la natura dello stabile lo richiede, o quanto che le comuni, con regolare approvazione delle autorità, lo trovano più consigliabile e vantaggioso. Simili beni possono essere acquistati da chiunque sotto l'osservanza delle vigenti norme. Là dove i Comuni giusta le *circostanze locali* e giusta i *rapporti legali* lo riconosceranno conveniente può anche aver luogo un riparto di tali beni fra i *comunisti a testa col trasferimento della piena o dell'enfiteutica proprietà, e ciò al caso cogli occorrenti ragguagli interni*. Come appartenente al Comune viene considerato chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo.

Art. 6. Resta in vigore la Legge 25 novembre 1806 concernente i così detti *antichi originarij*, e sono abolite tutte le prescrizioni che esistessero in opposizione a tale ordine di cose.

Art. 7. Le autorità competenti dovranno secondo la rispettiva loro sfera di attribuzioni approvare e dirigere la vendita dei beni comunali, e *promuoverla in ogni modo a vantaggio del Comune e della coltivazione dei beni in genere*. Tali autorità sono poi in ispecie obbligate ad effettuare colla maggiore possibile sollecitudine, premesse le occorrenti regolari pratiche, la alienazione dei terreni incolti.

Art. 8. Rimane ferma la stabilita via di reclamo in affari di simil genere.

Questa veneratissima sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio della eccelsa cancelleria aulica 6 maggio prossimo passato, n. 12806-1475 e pei corrispondenti effetti.

10.8. Circolare governativa 26 agosto 1840, n. 29661-5048
Alle imperiali regie delegazioni provinciali

Essendo state abbassate dall'eccelsa aulica cancelleria alcune dichiarazioni in punto all'alienazione dei beni comunali ed alla divisione loro nel Regno lombardo-veneto, dipendentemente dall'esecuzione di quanto prescrive la venerata sovrana risoluzione 16 aprile 1839, il Governo stima opportuno di comunicarle a cotesta regia delegazione provinciale per conveniente sua norma ed intelligenza nella pratica ese-

cuzione di quanto fu già ordinato col circolare dispaccio governativo 16 giugno 1839, numeri 20702-3146, 20713-3149, ed in conferma di ciò ch'ebbe a dichiarare col posteriore dispaccio 21 marzo anno corrente, n. 1373-252 e seguenti.

Art. 1. Dichiaro prima di tutto l'aulico dicastero non esservi dubbio che i boschi in generale non siano a considerarsi quali terreni *incolti*, per cui non possono cadere sotto l'art. 2 della Sovrana Legge 16 aprile 1839, e debbono quindi giudicarsi a norma dell'art. 1 della Legge medesima. E nel senso appunto della legge stessa i boschi chiedendo speciali riguardi ed attenzione speciale per l'importanza di conservarli, pel tempo che esige la loro riproduzione e per la loro necessità, l'alienazione dei medesimi da parte dei Comuni debbe seguire coi debiti riguardi alla loro coltivazione e sotto l'osservanza dei regolamenti boschivi.

Art. 2. Verificatosi debitamente il vantaggio di una migliore coltivazione dei boschi, in confronto di quella ottenutasi sotto l'amministrazione comunale, la loro alienazione può ed ebbe anzi a promuoversi dalle autorità, osservati debitamente i *rapporti legali* richiamati dall'art. 5 della Sovrana Legge, i quali debbono essere sempre tenuti d'occhio nei casi di vendita o divisione.

Art. 3. In quanto ai fondi boschivi estirpati ed incolti debbe seguirsi a ciò che la stessa legge sovrana prescrive pei terreni incolti all'art. 2, osservate le formalità volute dagli articoli 1 e 5 per l'alienazione e divisione di simili fondi.

Art. 4. Ritenuto che una definizione dei *beni incolti* perfettamente esatta, e che termini precisamente la loro natura non si può dare; e ritenuto che S.M. ha *ordinato* di questi l'alienazione, sarà da esigersi efficacemente la dimostrazione di tali fondi, e da giudicarne attentamente e rigorosamente, per non vedere procrastinato o perduto l'eminente scopo che si contempla, quello cioè di ridurre al più presto questi fondi alla generale coltura.

Art. 5. In generale ai pascoli è direttamente applicabile l'art. 2 della sovrana risoluzione in connessione con le altre prescrizioni. Ed è in quanto ai pascoli specialmente che debbasi applicare quanto si è detto superiormente pei fondi incolti.

Art. 6. Dove i Comuni, *giusta le circostanze locali e giusta i rapporti legali*, il riconosceranno conveniente, potrà anche aver luogo un riparto di tali beni fra i comunisti *a testa* col trasferimento della piena od enfiteutica proprietà, e ciò al caso con gli occorrenti ragguagli interni.

Art. 7. Come appartenente al Comune viene considerato *chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo*.

Art. 8. Non è però necessario che siano riuniti in uno stesso individuo i tre indicati estremi, bastando l'esistenza di uno solo per poter aver diritto alla compartecipazione.

Art. 9. I possidenti in diversi Comuni hanno in ognuno diritto al riparto secondo i rapporti legali e le circostanze locali, perché un diritto che si ha in diversi luoghi si può godere secondo le destinazioni vigenti in ciascheduno.

Art. 10. Nell'ipotesi che ciascheduno degli abitanti di un Comune, sia egli possidente o no, abbia diritto al pascolo del suo bestiame, le famiglie di questi tali Comuni hanno, in caso di riparto, da parteciparvi secondo il numero degli individui che contengono, siano poi esse possidenti o no. Nell'ipotesi contraria, e se finora i soli possidenti hanno goduto del pascolo suindicato, soltanto questi possono ottenere delle porzioni a misura della loro possessione.

Art. 11. Del rimanente in caso di fondati dubbj che si elevassero in pratica ed in concreto, le delegazioni avranno presente il prescritto dall'art. 8 della lodata sovrana risoluzione.

10.9. Circolare governativa 6 agosto 1841, n. 10700-1612
Alle imperiali regie delegazioni provinciali

In seguito ad alcuni dubbj promossi dal governo veneto sull'esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 16 aprile 1839 relativa alla vendita dei beni comunali, e particolarmente sul proposito delle così dette *malghe*, l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si è compiaciuta di dichiarare che "le malghe non possono considerarsi da per se' come fondi incolti e perciò da venderli, mentre con ciò sarebbe pregiudicato l'allevamento del bestiame ed i prodotti del latte senza avvantaggiarne la coltura agraria, non ammettendo le malghe altro prodotto che quello delle erbe che la natura vi fa crescere in abbondanza ed in qualità speciale".

Dichiarò quindi il prefato aulico dicastero doversi maturamente ponderare per siffatti pascoli la località ed il metodo di coltivazione, onde non venga recato nocimento alla produzione del bestiame e dei latticini.

Lo che essendo stato comunicato anche a questo Governo mediante ossequiato dispaccio 18 febbraio p. p., n. 34704-2958 dell'eccelsa aulica cancelleria se ne dà notizia a cotesta regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ove avvenisse il caso di dover mettere in pratica le prefate dichiarazioni, ed in aggiunta altresì al precedente circolare dispaccio 26 agosto 1840, n. 29661-5048.

10.10. Circolare governativa 13 marzo 1842, n. 8249-1492

Alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all'imperiale regio ufficio fiscale

Prendendo argomento da un caso particolare, l'eccelsa cancelleria aulica mediante rispettato Rescritto 18 scorso febbraio, n. 4714-364, ha avvertito quanto segue relativamente agli usi che sono in corso presso alcuni Comuni di permettere ai comunisti il parziale godimento dei fondi in ragione del corpo tutelato pel pascolo delle loro bestie od altro:

"Se la pratica finora sussista di abbandonare un terreno di proprietà di una data comune al pascolo o ad altro uso *di tutti i comunisti* si volesse riguardare come una servitù ed applicarvi il secondo articolo della notificazione 10 luglio 1839 nelle vendite di tali proprietà, si disconoscerebbe il carattere delle servitù che suppongono due possessori (art. 474 del codice civile) e si creerebbero anzi delle servitù nuove, e d'altronde si andrebbe a paralizzare direttamente lo scopo delle sovrane intenzioni, mantenendo o creando tali servitù di pascolo generale, le quali appunto finora formarono l'essenziale impedimento per portare a coltura i beni comunali incolti. Simili proposte debbono piuttosto riguardarsi come tentativi diretti a circuire l'adempimento della legge e quindi respingersi a dirittura".

10.11. Circolare governativa 19 agosto 1842, n. 19634-3488 GL

Alle imperiali regie delegazioni provinciali, relativa all'ordinata vendita dei beni comunali ed annesse istruzioni

La vendita dei beni comunali se in qualche Provincia procede con una certa operosità, in generale però non presenta quei risultamenti che ormai si dovrebbero vedere sviluppati dopo tre anni da che vennero pubblicate le veneratissime sovrane risoluzioni su questo oggetto mediante la notificazione governativa 10 luglio 1839.

Pare che le delegazioni si siano troppo facilmente arretrate, parlando in generale, davanti alle difficoltà che sorgevano o per renitenza dei Comuni ad adottare il passaggio dei loro beni nella privata proprietà, o per altre cagioni.

Il Governo pertanto, attese anche le analoghe raccomandazioni ricevute dall'autorità superiore, chiama tutta l'attenzione delle regie delegazioni su quest'im-

portante materia, affinché l'adempimento delle sagge intenzioni di SM riceva quel maggiore impulso che si richiede.

A meglio poi raggiungere un tale scopo e per viepiù agevolare la rimozione degli ostacoli che vi si potessero attraversare forse per una meno retta o meno adeguata intelligenza della Sovrana Legge, il Governo ha riepilogato nell'acchiusa stampa di cui si trasmettono n..... esemplari per uso proprio e delle commissarie le disposizioni della notificazione 10 luglio 1839 cogli schiarimenti che vennero successivamente abbassati dall'eccelsa cancelleria aulica, aggiungendovi quelle istruzioni che si reputarono opportune e riportando altresì in calce tanto il testo della detta notificazione, quanto quello delle circolari con cui furono diramate le sopravvenute delucidazioni, affinché le delegazioni abbiano così dinanzi riunito il complesso delle norme regolatrici di questo ramo di pubblica amministrazione a conveniente loro direzione nei diversi contingibili casi.

In queste istruzioni le delegazioni troveranno inculcata particolarmente l'alienazione dei beni *incolti*, perché egli è soprattutto il passaggio di essi nella privata proprietà che interessa le eminenti viste di SM, e che importa di effettuare con sollecitudine, onde affrettare possibilmente il conseguimento dei segnalati vantaggi che ne debbano derivare alla produzione ed all'industria agricola del paese.

E siccome dalle periodiche notificazioni delle vendite dei beni comunali avutesi per gli ultimi due anni 1840 e 1841 si rileva procedere con maggiore estensione l'alienazione dei *beni coltivati* di quella dei *beni incolti*, così si avvertono le regie delegazioni dover esse regolare le loro disposizioni in modo che in vece sia spinto a preferenza con tutta l'energia il passaggio nella proprietà privata dei *beni incolti*.

Dopo questi beni è d'avere particolar cura della vendita dei fabbricati non necessari agli usi pubblici del Comune, giacché la esperienza ha dimostrato come dessi tornino di poco profitto alle amministrazioni comunali, quando in vece passando nella privata proprietà, oltre al frutto del capitale che i Comuni ne ritraggono spesse volte maggiore del prodotto dell'affitto, hanno i medesimi eziandio il vantaggio:

- a) di risparmiare le spese di riparazioni ed adattamenti così frequenti ed onerose,
- b) di risparmiare l'imposta regia,
- c) di incassare la comunale sovrimposta, e tutto ciò senza parlare dei sensibili miglioramenti che la privata speculazione suol portare ai detti fabbricati in aumento della loro produzione ed a lustro del paese.

Per vedere poi come proceda il passaggio dei fabbricati non necessari come sopra nella privata proprietà, il governo incarica le delegazioni di trasmettergli entro il periodo di due mesi un prospetto di essi, nel quale prima siano collocati i fabbricati necessari agli usi pubblici del Comune coll'indicazione della rispettiva destinazione, del loro estimo e del valore presuntivo, indi siano iscritti i fabbricati che sono dati in affitto o che servono ad altri usi non necessari, coll'indicazione di questi usi, dell'estimo dei fabbricati stessi, del prodotto qualunque che se ne ritragga, del loro valore presuntivo.

Ciò si potrà eseguire senza molta difficoltà colla scorta dei prospetti generali dei beni dei comuni già stati dal governo retroceduti.

Tornando a parlare dei *beni incolti*, i godimenti di comunanza attualmente tollerati saranno forse la causa principale della renitenza che si sarà incontrata in alcune comunali adunanze ad alienarli.

Le annesse istruzioni a stampa dimostrano quali siano su quest'oggetto le intenzioni sovrane, quali facilitazioni possano sostituirsi agli enunciati godimenti, e come debbano regolarsi in proposito le autorità.

I regj delegati poi nella loro prudenza ed avvedutezza conosceranno, secondo le speciali circostanze dei casi che emergessero, quali precauzioni possa tornare opportuno qua e là di adottare per superare gli ostacoli senza che insorgano disordini.

Anzi il Governo fa espresso dovere ai regj delegati di recarsi in tempo sopra luogo là dove si possano temere male intelligenze od inconvenienti, per ovviare nei primordj ad ogni sinistro evento coll'istruzione, colla persuasione e cogli'immediati acconci provvedimenti.

Si rammenta del resto l'obbligo delle dettagliate informazioni, di cui parla la Circolare governativa 18 gennaio pp, n. 1793-331, nell'occasione di rassegnare le semestrali notificazioni delle vendite de' beni comunali, dalle quali notificazioni il Governo è nel vivo desiderio di riscontrare risultati più soddisfacenti del passato.

ISTRUZIONI

Per le autorità provinciali e distrettuali, non meno che per le amministrazioni e per le adunanze generali dei Comuni dirette ad ottenere la retta esecuzione della venerata sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 sulla vendita dei beni stabili dei Comuni

Art. 1. I beni stabili dei Comuni sono coltivati od incolti.

Art. 2. I beni incolti si debbono vendere con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere.

Art. 3. Dei beni coltivati si deve promuovere l'alienazione, riuscendo essa di vantaggio per l'amministrazione del Comune proprietario e per la coltivazione dei beni in genere.

Art. 4. Le autorità secondo la sfera delle rispettive attribuzioni debbono dirigere e promuovere così fatte vendite: ma pei terreni incolti in specie esse sono *obbligate* ad effettuarne l'alienazione *colla maggiore possibile sollecitudine*.

Art. 5. Appartengono alla categoria dei beni coltivati i campi e prati messi a coltura, i boschi, le case, gli edifici e tutti i fondi che non sono abbandonati al vago e continuo pascolo.

Art. 6. Le *malghe* dette anche *monti casoni* sono pure da annoverarsi fra i beni coltivati, e quindi non si comprendono fra quelle di cui è ordinata assolutamente

la vendita, poiché con questa sarebbero pregiudicati l'allevamento del bestiame e i prodotti del latte, senza avvantaggiare la coltura agraria, non ammettendo le *malghe* o *monti casoni* altro prodotto che quello delle erbe che la natura vi fa crescere in abbondanza e in qualità speciale.

Art. 7. Ma colle malghe non si vogliono confondere i *pascoli alpestri* in genere e meno i pascoli in piànura, come in qualche caso è avvenuto; avvertendo altresì che rispetto alle malghe l'eccezione fatta per esse, sottraendole alla prescrizione assoluta della vendita stabilita pei beni incolti, non ha già luogo pel solo fatto dell'attuale impiego del terreno negli usi della monticazione, ma unicamente in quanto il suolo non ammetta altro prodotto, fuorché quello delle erbe alpestri pei pascoli estivi sulla sommità delle montagne.

Art. 8. Tanto più poi emergerà chiaro non potersi confondere le malghe coi pascoli comunali a tutti aperti là dove si consideri che le prime sono formate da quei prati esistenti sulle alte montagne e lontani dall'abitato, dai quali non si potrebbe trasportare il fieno, e che dar non potrebbero altro prodotto, mandandosi a pascolare in essi, verso una tassa conveniente, gli animali in numero proporzionato alla quantità dei foraggi nei mesi estivi, quando all'incontro i beni che si vorrebbero lasciare ad uso di pascolo generale come sopra, essendo da tutti indistintamente usati senza regola, né compenso, sono appunto quelli, alla cui funesta devastazione e sterilità ha voluto specialmente por fine la sovrana Risoluzione 16 aprile 1839.

Bene afferrata che sia questa distinzione, si comprenderà che l'eccezione poc'anzi accennata non può pregiudicare l'adempimento della risoluzione medesima, sempreché le autorità siano antiveggenti ed energiche nelle loro determinazioni, ovviando ad ogni incompetente dilatazione della detta eccezione che dai Comuni si volesse introdurre.

Art. 9. Si disse che dei beni coltivati si deve promuovere l'alienazione (art. 3). Ove però si trattasse dell'adempimento di obblighi contratti dai Comuni, ossia di passività regolarmente assunte, e di relativi liquidi debiti, l'alienazione di essi beni deve seguire, purché il Comune non abbia beni incolti, colla preferibile vendita dei quali possa soddisfare a quegli'impegni.

Art. 10. Dopo i beni incolti è particolarmente inculcata la vendita libera od enfiteutica dei fabbricati che non siano necessari agli usi pubblici del Comune.

Art. 11. Spettano alla categoria degl'incolti quei terreni di ragione dei Comuni, il cui uso è di tutti, e la proprietà di nessuno, non qualificati come beni perenti o prossimi a perenzione, e quindi non suscettibili di miglioramento e coltura.

Art. 12. Sopra i fondi boscati, i terreni cespugliosi, e sopra quelli con piante di pini, abeti, castagni si dovrà previamente sentire l'ispezione forestale per riconoscere se per avventura i beni di questa specie fossero da considerarsi per coltivati, op-

pure per que' fondi ad uso di tutti, benché in parte cespugliati, che a tenore delle auliche dichiarazioni diramate con Circolare Dispaccio 26 agosto 1840, n. 29661-5048 debbono seguire il destino degl'incolti sì di pianura che di monte a norma dell'art. 2 della Notificazione 10 luglio 1839.

Art. 13. Restando derogato colle venerate sovrane Risoluzioni pubblicate da questa notificazione tanto al Decreto italico 25 luglio 1806, come all'altra sovrana Risoluzione 29 giugno 1820, non si dovrà più lasciare ad uso di vago e continuo pascolo nessuna parte di beni comunali incolti.

Art. 14. Così pure non si reputeranno attendibili in qualità di attive servitù a carico dei beni comunali quei godimenti a cui ora sono ammessi i comunisti per mera tolleranza, senza aver base nel diritto civile, richiamandosi sul proposito il preciso adempimento del Circolare Dispaccio 13 marzo pp, n. 8249-1492.

Art. 15. I consigli comunali ed i convocati generali in forza del Circolare Decreto 16 giugno 1839, n. 20702-3146 dovrebbero avere già presa conoscenza dei rispettivi beni coltivati ed incolti, ed aver già deliberata l'alienazione almeno di questi ultimi.

Le delegazioni provinciali richiameranno le relative trattazioni e spingeranno l'ultimazione degli atti peritali che fossero già ordinati, per indi promuovere la superiore autorizzazione a mandar ad effetto le vendite già assentate.

Art. 16. Quanto ai beni, dei quali non sia stata per anco deliberata la vendita dalle rappresentanze comunali, o alla di cui alienazione si fossero queste ricusate, le delegazioni provinciali ordineranno tosto che nell'occasione della prossima seconda ordinaria loro tornata sia ad esse presentato il quadro delle rispettive passività riconosciute liquide e regolari, ove ne abbiano, insieme al prospetto dei loro beni coltivati ed incolti, la di cui separazione riuscirà ben agevole seguendo le norme precedentemente additate, con invito a procedere maturamente alle analoghe loro deliberazioni in conformità delle vigenti disposizioni, avvertendo:

- a) che tutti i terreni comunali incolti debbono alienarsi, e che per conseguenza non possono più lasciarsi i beni incolti ad *uso di vago e continuo pascolo*;
- b) che avendo debiti, questi si devono estinguere esclusivamente colla vendita di tanti beni incolti quanti siano necessari all'uopo;
- c) che ove tali beni non bastassero, fa mestiere applicare l'alienazione dei beni coltivati a compiere il soddisfacimento dei contratti impegni; e che preferibilmente tra questi beni saranno da vendere i fabbricati non necessari agli usi pubblici del Comune, come all'art. 10.

Art. 17. Là dove si trattasse di una soverchia estensione di terreni comunali incolti, le delegazioni se lo credono opportuno, potranno lasciare limitare intanto l'alienazione solamente ad una congrua parte di essi, per viste di maggior interesse del Comune, tenendo fermo che si venda sempre quanto fosse necessario per l'e-

stinzione delle dette passività; salvo il chiamare nuovamente la rappresentanza comunale a deliberare sul destino dei beni che sopravanzassero.

Art. 18. La vendita generale e indistinta di tutti i beni comunali incolti può aver luogo contro pagamento in danaro contante od a livello, o mediante riparto fra i comunisti a testa, col trasferimento della piena ed enfiteutica proprietà.

Art. 19. Dove una parte più o meno estesa di beni incolti è goduta promiscuamente da più Comuni, si deve procurare che tutti ugualmente adottino uno dei tre modi dalla legge contemplati pel passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, e come si trattasse di un solo Comune. Diversamente debb'essere promossa e sollecitamente effettuata la divisione, perché poi ciaschedun comune deliberi sulla rispettiva parte come reputerà meglio; salva la superiore approvazione.

Art. 20. Anche nel caso in cui non vi siano passività da estinguere, l'alienazione dei beni comunali incolti debbe aver luogo ciò non ostante e con sollecitudine (art. 2), né dovrà arrestare o ritardare l'adempimento della legge in questa parte qualunque contestazione in cui entrasse circa alla conversione del relativo prodotto. Quest'oggetto in tal caso dovrà essere esaminato, discusso e proposto separatamente nelle vie regolari.

Art. 21. Fra i tre modi pei quali, secondo la legge, può eseguirsi il passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, le convocazioni ed i consigli dei Comuni sceglieranno quello che a norma delle circostanze rispettive potrà essere giudicato più conveniente; e si faranno risultare dai protocolli delle relative deliberazioni i motivi della preferenza che si sarà creduto di dare all'uno piuttosto che all'altro modo, per base della corrispondente superiore approvazione.

Art. 22. Le adunanze comunali avranno riguardo della detta scelta ai rapporti legali esistenti, alla natura dello stabile ed al modo più conciliabile e vantaggioso.

Art. 23. Là dove si abbiano passività da estinguere od urgenti e gravi impegni da sostenere, per cui sia necessaria una pronta risorsa, è mestieri preferire l'assoluta alienazione per vendita, facendo sempre precedere quella dei beni incolti alla vendita dei beni coltivi; e fra questi, quella dei fabbricati.

Art. 24. Anche la natura dei beni da alienarsi deve dirigere la scelta, potendovi essere un'estensione di terreni troppo limitata per essere data ad enfiteusi, ovvero un'ubicazione inopportuna per ogni altra disposizione, fuorché per la vendita assoluta.

Art. 25. La vendita enfiteutica del resto, fuori dei premessi casi, è in generale da anteporsi, sempre colle debite considerazioni, siccome quella che riesce maggiormente vantaggiosa tanto al Comune, quanto agli optanti, e allo scopo della legge.

Art. 26. Il terzo modo, cioè quello del riparto fra i comunisti a testa, non è da ammettersi che con riserva, ed in via di eccezione.

Art. 27. Quest'ultimo modo non vuol essere scelto ed ammesso, come risulta dallo scopo e dalle avvertenze della legge, se non allorquando il fondo per la sua ubicazione relativamente al Comune, e per la sua qualità, estensione e condizione sia facilmente e congruamente ripartibile; ritenuto poi sempre che sussistano tali rapporti legali, da cui venga assolutamente consigliata così fatta ripartizione, i quali, all'evenienza, saranno da dimostrarsi.

Art. 28. Le vendite sì assolute, come enfiteutiche, quando non ha luogo il riparto, possono effettuarsi tanto complessivamente, quanto previa divisione in lotti dei beni da alienarsi, e vogliono sempre essere eseguite col mezzo dell'asta pubblica.

Art. 29. Si potrà anche stabilire una prelazione riservata ai comunisti nell'aspiro all'acquisto dei beni comunali da porsi all'incanto, divisi in lotti, per modo che ciascheduna famiglia possa comperare in via assoluta od a livello uno di questi lotti, e provvedere così al proprio bisogno, come si è già talvolta in pratica acconsentito. Il qual metodo fu anzi sostituito opportunamente da alcune rappresentanze comunali al riparto che avevano prima divisato, per evitare le complicazioni e le difficoltà ch'esso nella pratica esecuzione loro presentava.

S'intende però che la detta prelazione non possa aver luogo se non in quei casi speciali dove i rapporti legali, o viste di somma convenienza in riguardo alla cessazione della tolleranza del pascolo da dimostrarsi, lo consiglino (art. 27).

Art. 30. Nel caso del riparto o dell'ottazione prelativa si considera come appartenente al Comune chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo. Non è però necessario per aver parte a quei benefici il concorso complessivo dei tre estremi poc'anzi indicati: le spiegazioni date su questo particolare dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal governo mediante Circolare 26 agosto 1840, n. 29661-5048 rischiarano ogni dubbio che potesse nascere sulla positiva intelligenza della legge.

Art. 31. Deliberato dalle rappresentanze legali dei Comuni il passaggio dei propri beni stabili nella privata proprietà a termini della Notificazione 10 luglio 1839, la delegazione si regolerà secondo la Circolare 16 giugno 1839, n. 20702-3146 rispetto alle successive pratiche preparatorie, per invocare la corrispondente superiore approvazione.

Art. 32. Nelle vendite o ripartizioni dei beni comunali saranno da precisare accuratamente i confini dei diversi pezzi deliberati o ceduti, a togliimento di future quistioni e responsabilità.

Art. 33. Affinché le autorità chiamate ad occuparsi di questo importante argomento abbiano presenti più agevolmente tanto il tenore della sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 pubblicata colla Notificazione 10 luglio detto anno, quanto le varie di-

lucidazioni abbassate dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal Governo con analoghe circolari, si riportano qui di seguito tanto la notificazione stessa, come queste ultime circolari.

10.12. Ordinanza imperiale 25 giugno 1856

Norme relative al diritto di pascolo esistente nelle Province Venete sotto il nome di pensionatico

Avuto riguardo al danno notorio, che reca al benessere comune la servitù di pascolo esistente nelle Province Venete, nel mio regno Lombardo Veneto sotto il nome di pensionatico, ed alle continue lagnanze a cui dà luogo, sentiti i miei Ministri ed il mio Consiglio dell'Impero, ho trovato di emettere le seguenti disposizioni:

Art. 1. Il diritto del pensionatico non potrà essere esercitato colle restrizioni di legge sinora in corso, che sino alla fine del periodo assegnato al pascolo dell'anno 1859-60.

Da tale epoca in poi è proibito l'esercizio di questo diritto, e lo si dichiara perento in forza di compenso ai proprietari.

Art. 2. Tale compenso consisterà in un capitale corrispondente a venti volte l'importo del prodotto netto annuale ritratto dal possessore del pensionatico nel periodo decennale di pascolo dal 1845-46 sino al 1854-55 inclusivamente, prendendone il termine medio.

Qualora non si potesse comprovare in modo attendibile, il medio ricavo decennale, e le parti interessate non addivenissero ad amichevole componimento, se ne determinerà l'importo col mezzo di perizia.

Art. 3. L'obbligo di compenso incombe prima di tutto a quei Comuni, nel cui Circondario si esercita il diritto del pensionatico; ed essi dovranno pagare il capitale stabilito a norma dell'art. 2 a coloro che hanno diritto a tale servitù, al più tardi entro venti anni dacché è passata in giudicato la relativa sentenza, corrispondente intanto agli interessi del cinque per cento, e potranno essere obbligati a tali pagamenti in via amministrativa.

Art. 4. Per l'indennizzo prestato dai Comuni, a tenore dell'art. 3, i proprietari dei fondi gravati dal pensionatico dovranno corrispondere un compenso a misura ed

lucidazioni abbassate dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal Governo con analoghe circolari, si riportano qui di seguito tanto la notificazione stessa, come queste ultime circolari.

10.12. Ordinanza imperiale 25 giugno 1856

Norme relative al diritto di pascolo esistente nelle Province Venete sotto il nome di pensionatico

Avuto riguardo al danno notorio, che reca al benessere comune la servitù di pascolo esistente nelle Province Venete, nel mio regno Lombardo Veneto sotto il nome di pensionatico, ed alle continue lagnanze a cui dà luogo, sentiti i miei Ministri ed il mio Consiglio dell'Impero, ho trovato di emettere le seguenti disposizioni:

Art. 1. Il diritto del pensionatico non potrà essere esercitato colle restrizioni di legge sinora in corso, che sino alla fine del periodo assegnato al pascolo dell'anno 1859-60.

Da tale epoca in poi è proibito l'esercizio di questo diritto, e lo si dichiara perento in forza di compenso ai proprietari.

Art. 2. Tale compenso consisterà in un capitale corrispondente a venti volte l'importo del prodotto netto annuale ritratto dal possessore del pensionatico nel periodo decennale di pascolo dal 1845-46 sino al 1854-55 inclusivamente, prendendone il termine medio.

Qualora non si potesse comprovare in modo attendibile, il medio ricavo decennale, e le parti interessate non addivenissero ad amichevole componimento, se ne determinerà l'importo col mezzo di perizia.

Art. 3. L'obbligo di compenso incombe prima di tutto a quei Comuni, nel cui Circondario si esercita il diritto del pensionatico; ed essi dovranno pagare il capitale stabilito a norma dell'art. 2 a coloro che hanno diritto a tale servitù, al più tardi entro venti anni dacché è passata in giudicato la relativa sentenza, corrispondente intanto agli interessi del cinque per cento, e potranno essere obbligati a tali pagamenti in via amministrativa.

Art. 4. Per l'indennizzo prestato dai Comuni, a tenore dell'art. 3, i proprietari dei fondi gravati dal pensionatico dovranno corrispondere un compenso a misura ed

in proporzione dell'aggravio. Questi proprietari sono tenuti a pagare la corrispondente loro quota di compenso parimenti entro lo spazio di venti anni computabili dal giorno in cui è passata in giudicato la relativa decisione, versandone l'importo alla Cassa Comunale in venti rate eguali, e corrispondendo l'interesse del 5 per cento.

Per poter far valere tale diritto di compenso si accorda ai Comuni col diritto di priorità dell'imposta fondiaria il diritto di esecuzione fiscale a tenore delle disposizioni dei Titoli I e II dell'Imperiale Patente 18 aprile 1816.

Art. 5. È bensì in facoltà del Comune di pagare il capitale stabilito pel compenso a colui che ha il diritto di servitù, ma questi non può essere obbligato a ricevere un pagamento parziale; ai singoli obbligati però è libero di soddisfare al loro debito verso il Comune o tutto ad un tratto o di mano in mano in più rate mensili.

Art. 6. Allo scopo di esonerare i fondi dal pensionatico si dovrà indagare e stabilire quale ne sia l'estensione, il titolo di diritto su cui è basato il fondo aggravato da tale diritto ed in quale misura, i Comuni a cui prima d'ogni altro incombe l'obbligo di darne il dovuto compenso, come pure gli individui che sono in possesso del perento diritto e dei fondi aggravati.

Art. 7. A tale riguardo serviranno di norma prima di tutto le concordie dichiarazioni delle parti da interpellarsi in proposito, ed in particolare si citeranno mediante Editto, tutti coloro che hanno diritto a tale servitù, ed insinuarle nel modo prescritto, entro uno stabilito termine preclusivo, alla Commissione provinciale istituita a tal uopo, sotto comminatoria della perdita di ogni diritto a compenso.

Art. 8. I punti in questione ed in generale tutto il riscatto si dovranno stabilire, per quanto è possibile, mediante amichevole componimento delle parti.

Se non fosse possibile di addivenire ad una transazione, la Commissione di cui tratta l'art. 10 deciderà in base dei documenti, delle nozioni emesse dalle autorità, del verificato stato di possesso legale, e della perizia, esclusa la via giudiziaria.

Art. 9. Nel caso però che siavi controversia fra due o più persone sul punto a chi compete il diritto di pensionatico, si faranno valere e decidere le pretese in questione nella via giudiziaria, senza che perciò si possa incagliare il corso delle trattative pel riscatto colla persona che ha l'esercizio di fatto del dritto controverso.

Art. 10. Per l'effettuazione del riscatto si stabilirà in ogni Provincia, in cui vi son fondi aggravati dal pensionatico, una Commissione, che sotto la presidenza del Delegato, o di chi ne fa le veci, sarà composta di due Membri della Congregazione provinciale e da due Consiglieri del Tribunale collegiale. I membri della Congregazione provinciale verranno designati per la Commissione dal Delegato, ed i Consiglieri del Tribunale collegiale dal Tribunale d'appello.

Art. 11. Prima di tutto si cercherà di addivenire a componimento amichevole fra il

proprietario del pensionatico ed il Comune obbligato al compenso, e qualora vi si riesca, la Commissione provinciale pronunzierà, in base di esso, la sua decisione. Non potendosi ottenere un componimento amichevole, si deciderà in base delle fatte verificazioni, quale somma debba pagarsi dal Comune pel compenso ed a chi.

Art. 12. Riguardo poi alla misura in cui i possessori dei singoli fondi aggravati devono rifondere al Comune l'indennizzo, assunto per transazione od imposto con decisione passata in giudicato, da prestarsi agli aventi diritto, si fisserà dalla Commissione provinciale con una seconda decisione basata o sulla convenzione a cui fossero addivenuti tutti gli interessati, o, se questa non avesse avuto luogo, sulle verificazioni relative.

Art. 13. Le verificazioni e trattazioni necessarie per pronunciare la decisione, verranno fatte per ordine della Commissione provinciale o dalle Delegazioni o dai Commissari distrettuali, ed in generale tutte le Autorità sono obbligate a prestare assistenza alle istituite Commissioni nei loro atti d'ufficio.

Art. 14. Contro questa decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso col mezzo della prima Istanza alla Commissione del Dominio, esistente in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione del Dominio sarà composta, sotto la presidenza del Luogotenente o di chi ne fa le veci, da due Consiglieri di Luogotenenza, da due Consiglieri del Tribunale d'appello e da due Deputati della Congregazione centrale. I Deputati della Congregazione centrale ed i Consiglieri luogotenenziali verranno assegnati alla Commissione dal Luogotenente, ed i Consiglieri d'appello dalla Presidenza del Tribunale d'appello.

Art. 15. Non si potrà interporre ulteriore ricorso contro la decisione della Commissione del Dominio, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine perentorio di sei settimane, perché venga trasmesso alla Commissione mista residente in Vienna, se non nel caso, che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza istituita presso il Ministero dell'interno è composta di tre Consiglieri aulici della Suprema Corte di Giustizia, destinati dalla Presidenza, e da tre Consiglieri del Ministro dell'interno sotto la Presidenza del Ministro dell'interno o di chi ne fa le veci.

Art. 16. Nelle trattazioni che avranno luogo a tenore delle disposizioni di questa ordinanza, non occorre alla validità legale delle dichiarazioni fatte dalle parti e dai loro rappresentanti, delle stipulate transazioni o delle concessioni accordate che vi sia il consenso dei creditori ipotecari o quello dei curatori di un fondo al vincolo di sostituzione, di fedecommesso o di feudo o di coloro che sono chiamati a succedervi, o che vi sia l'approvazione dell'Autorità amministrativa o tutoria.

Art. 17. Tutti i documenti, scritti e per trattazioni, che si riferiscono all'effettuazione dell'abolizione del pensionatico, godono l'esenzione dal porto e da tutte le competenze prescritte nella Patente 9 febbraio 1850.

Ad eccezione delle spese dei Periti, che si devono sostenere dalle parti, tutte le altre spese d'amministrazione saranno a carico del Dominio.

Art. 18. I contratti d'affitto conclusi nel pensionatico cessano all'epoca dell'abolizione di questo diritto.

Art. 19. Il Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e della Finanza, per ciò che li riguarda, viene incaricato dell'esecuzione di queste disposizioni, al quale uopo emetterà le occorrenti ordinanze, Istruzioni e Norme.

10.13. Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1861

Norme relative alla affrancazione dall'onere del vagantivo dei fondi bonificati

Art. 1. Tutti i fondi bonificati e messi a coltura, e quelli che venissero bonificati a sensi della Legge del 20 novembre 1810 sono dichiarati liberi dall'onere del vagantivo. Ogni infrazione al presente decreto assoggetta il contravventore alle sanzioni portate dalle vigenti leggi penali.

Art. 2. È riservato l'esercizio dell'azione di risarcimento al foro ordinario a chi credesse competergli questo diritto.

10.14. Legge 4 marzo 1869, n. 4939

Disposizioni relative al pensionatico nelle Province Venete

Articolo unico. Per decidere in seconda o in terza istanza le quistioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle Province Venete,

Legge 4 marzo 1869, n. 4939. Disposizioni relative al pensionatico nelle Provincie venete.
(Gazz. Uff. 21 marzo 1869).

Articolo unico. — Per decidere in seconda o in terza istanza le quistioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detto pensionatico nelle Provincie Venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza Imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

« La Commissione generale sarà composta di due Consiglieri della Corte di appello, di due Delegati governativi e di due Deputati della Provincia.

« I consiglieri della Corte di appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

« I due Delegati governativi saranno nominati con decreto Reale.

« Per la scelta dei due Deputati delle Provincie, le Deputazioni provinciali Venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali, riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale, procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati.

«La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi

« Art. 15. — Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

« La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e di tre Consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro predetto, il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza.

www.demaniocivico.it

Legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie 3°) Abolizione del diritto del così detto erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine.

(Gazz. Uff. 18 aprile 1882, n. 92).

Art. 1. — Il diritto del così detto erbatico e pascolo che si pratica sopra fondi e prati in alcuni Comuni o frazioni di Comune delle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine dalla generalità degli abitanti di quelli o di altri Comuni e frazioni è abolito nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

A datare dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge, l'esercizio di tale diritto è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà, contro la quale sono applicabili le leggi civili e penali.

Art. 2. — In compenso della liberazione dall'onere dell'erbatico e pascolo, i proprietari dei fondi soggetti pagheranno un canone annuo corrispondente al valore dell'erba destinata all'erbatico e pascolo.

Questo valore sarà determinato dalla media del decennio 1872-1881.

Art. 3. Il canone annuo che è imposto sui fondi liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo, è assicurato, con ipoteca speciale a norma del Codice civile.

È il canone stesso affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 .

Alla esazione di detto canone sono applicabili i mezzi d'esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4. — L'annuo canone ed i capitali d'affrancazione sono corrisposti e pagati ai Comuni alla cui generalità degli abitanti compete il diritto dell'erbatico e pascolo.

L'annuo canone è dovuto dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge.

Art. 5. — Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti all'onere dell'erbatico e pascolo, per la liquidazione del canone di cui agli articoli precedenti, per l'assegnazione del canone stesso ai Comuni o frazioni di Comuni interessati, e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nel capoluogo di ciascuna delle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, una Giunta d'arbitri, composta del presidente del Tribunale civile e correzionale, dell'ingegnere capo del genio civile provinciale, e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio.

Art. 6. — Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.

Nel solo caso che insorga questione se un fondo sia o no soggetto all'onere dell'erbatico e pascolo, possono le parti proporre gravame alla Corte d'appello, colle forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, e deve interpersi nel termine di giorni 6° dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni ordinano perizie e verificazioni che credono opportune, ricevono rimostranze, e possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie.

Art. 7. — Durante il termine di anni 30 a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso d'affrancazione, i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei Comuni interessati, impiegati a sollievo dei comunisti poveri con riguardo speciale a quelli che fruivano dell'erbatico e pascolo.

Scaduto il suddetto termine, i Comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali d'affrancazione e dei loro frutti come meglio stimeranno in conformità delle leggi vigenti.

Art. 8. — Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge cadono a carico dei proprietari liberati dall'onere dell'eratico e pascolo; ma sono anticipate e pagate da' Comuni interessati, nella misura che è stabilita, dalla Giunta d'arbitri.

Art. 9. — È abrogata qualunque legge, uso o regolamento, contrario alla presente legge.

www.demaniocivico.it

Legge 7 maggio 1885, n. 3093 (serie 3°). Applicazione alle provincie di Treviso e Venezia e ai Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, in provincia di Torino, delle disposizioni della precedente legge 2 aprile 1882, n. 698, sull'abolizione del diritto di erbatico e pascolo.
(Gazz. Uff. 16 maggio 1885, n. 114).

Art. 1. — Le disposizioni della legge del 2 aprile 1882, numero 698 (serie 3°), colla quale è abolito il diritto di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine sono applicabili per l'abolizione dello stesso diritto nelle provincie di Treviso e di Venezia, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio nei Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo in provincia di Torino.

Art. 2. — L'esercizio dei diritti di cui all'articolo precedente è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà a datare dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge: dal qual tempo è ancora dovuto l'annuo canone di che all'articolo 4 della succitata legge del 2 aprile 1882.

www.demaniocivico.it

biano costruito case coloniche. I residui capitali esistenti saranno versati nella Cassa dei depositi e prestiti a disposizione del Governo, per accrescere il fondo destinato alla colonizzazione interna, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

10.18. Legge 24 maggio 1896, n. 147

Disposizioni per agevolare la esecuzione della Legge 2 aprile 1882, n. 698

Art. 1. Tutti indistintamente gli atti occorrenti nel procedimento arbitramentale di che negli articoli 5 e 6 della Legge 2 aprile 1882, n. 698, per l'abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle Province di Vicenza, Belluno ed Udine, nonché gli atti di affranco del canone annuo, contemplati all'art. 3 della Legge medesima, sono esenti da tassa di bollo e registro, quando il valore capitalizzato del canone non superi la somma di lire cinquecento, purché siano fatti entro un biennio dalla pubblicazione della presente Legge.

I diritti ipotecari per le iscrizioni della ipoteca speciale contemplata all'art. 3 della Legge predetta, sono ridotti alla metà. Sono però esenti da tassa di bollo le note relative.

Art. 2. Quando l'ammontare del canone capitalizzato in ragione di venti annualità non superi la somma di lire cinquecento, le attribuzioni di che nell'art. 5 della Legge suddetta, saranno deferite ad una Giunta d'arbitri creata nel capoluogo del mandamento e composta del pretore, di un consigliere comunale e di un perito scelto dal consiglio del capoluogo di mandamento.

10.19. Legge 15 febbraio 1900, n. 51

Disposizioni per la cessione definitiva delle terre di Montello in Provincia di Treviso

Art. 1. La definitiva concessione in libera proprietà della quota di cui all'art. 17 del-

Legge 15 febbraio 1900, n. 51. Disposizioni per la cessione definitiva delle terre di Montello in Provincia di Treviso.

(Gazz. Uff. 26 febbraio 1900, n. 47).

Art. 1. — La definitiva concessione in libera proprietà della quota di cui all'art. 17 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, sulla alienazione e ripartizione del bosco Montello, sarà fatta a favore del capo stipite maschio della famiglia concessionaria a titolo di affitto gratuito (giusta gli articoli 8 e 9 della legge suindicata) vivente all'epoca dell'approvazione della lista degli utenti e, se premorto, a coloro che rappresentano il capo stipite secondo l'ordine e le norme della successione legittima, purchè compresi nella famiglia concessionaria al momento dell'approvazione della lista ed aventi, salvochè per i minorenni, i requisiti di cui all'art. 6 della legge succitata.

Art. 2. — Se la quota a titolo di affitto gratuito sia stata concessa a due o più capo-stipiti o persone discendenti dai medesimi, la definitiva concessione in proprietà sarà fatta a favore dei capo-stipiti o loro rappresentanti, così com'è determinato dall'art. 1.

Qualora però non fosse seguito un amichevole accordo per la divisione della quota, a termini dell'art. 4 della presente legge, la quota sarà ripartita fra i vari capo-stipiti in proporazione dei membri delle rispettive famiglie esistenti al tempo dell'approvazione della lista degli utenti ed aventi, salvo per minorenni, i requisiti di cui all'art. 6 della legge 21 febbraio 1892, il. 57.

La parte assegnata a ciascun capo-stipite non potrà però, in nessun caso, essere inferiore al quinto della superficie della quota stessa.

Art. 3. — Nel caso contemplato dall'art. 2, un commissario, nominato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, procede alla materiale divisione della quota fra i capo-stipiti o loro rappresentanti.

Lo stesso commissario procederà inoltre, secondo l'ammontare delle anticipazioni da ciascuno avute dalla Cassa di prestanze agrarie, in conformità al disposto dell'art. 16 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, alla divisione fra i vari capo-stipiti, loro rappresentanti, della somma di cui fosse, verso ciascuno di essi, creditrice la Cassa Montelliana.

Art. 4. — Avranno efficacia legale gli atti di amichevole divisione formati secondo il modulo contenuto negli allegati A e B; questi atti, stesi in carta libera, saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira.

Art. 5. — Contro i decreti di definitiva concessione e contò gli atti di divisione delle quote dei crediti della Cassa, di cui all'articolo 3, non è ammessa azione in via giudiziaria, nè il ricorso alle giurisdizioni amministrative. È ammesso soltanto il ricorso al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvederà definitivamente, udito il Consiglio di Stato.

Art. 6. — Le definitive concessioni non saranno fatte se non dopo che i singoli concessionari abbiano versato il montare del tributo fondiario fino al giorno in cui diventeranno direttamente debitori.

È data facoltà ai concessionari delle quote di estinguere la somma ricevuta a prestito, a norma dell'art. 16 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, e di cui alla fine del sessennio risultassero debitori verso la Cassa di prestanze agrarie, mediante non più che sei uguali rate scadenti in ciascuno degli anni successivi, con lo interesse a scalare del 3 per cento.

In tal caso la definitiva concessione della quota sarà fatta soltanto dopo avvenuta la estinzione del debito. Mancando i concessionari al pagamento delle anzidette rate o del tributo fondiario, sarà pronunciata a loro danno la decadenza a norma dell'art. 9 della succitata legge, e le quote devolute saranno vendute a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 7. Alla spesa occorrente per la manutenzione ordinaria delle strade Montelliane contribuiranno per un quarto gli utenti, mediante prestazione di opera a base di ruolo compilato con le norme prescritte dalla legge 30 agosto 1868, n. 4613 e per tre quarti la Cassa di prestanze agrarie dalla quale sarà prelevata una somma corrispondente al cento per quattro.

Codesto prelevamento sarà fatto con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, non soggetto a qualsiasi azione o ricorso, e determinato in base alla spesa media sostenuta per l'ordinaria manutenzione nel triennio 1896-98.

La somma prelevata sarà investita a favore dei Comuni di Nervesa, Arcade, Volpago, Montebelluna e Cornuda ed in proporzione della rispettiva percorrenza delle suindicate strade, in altrettanti titoli del Debito pubblico vincolati.

Ciascun Comune dovrà provvedere con gl'interessi annuali e con le contribuzioni degli utenti alla manutenzione delle strade montelliane, comprese nel suo territorio, e non potrà impiegare gli eventuali residui se non nel miglioramento dei servizi comunali obbligatori del Montello.

Non adempiendo i Comuni agli obblighi della manutenzione delle strade montelliane, vi provvederà d'ufficio il prefetto a tutte spese dei Comuni interessati ed a norma delle leggi in vigore.

Art. 8. — La cassa Montelliana è messa in liquidazione, e i residui capitali esistenti, o accreditati saranno investiti intitoli del debito dello Stato e, insieme agli interessi, vincolati e destinati a sovvenire con anticipazione al saggio del 3%, nuove colonizzazioni che saranno intraprese ed eseguite criteri e coi metodi adottati nella Colonizzazione del Montello.

Art. 9. — Con decreto reale, a proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio e udito il Consiglio di Stato, saranno determinate tutte le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

www.demaniocivico.it